



**OGGETTO: GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PROGRAMMI DI VERIFICA ESTERNA DI QUALITA’ (VEQ), OCCORRENTI PER I LABORATORI DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE E CENTRI TRASFUSIONALI AZIENDALI.**

### PUBBLICAZIONE CHIARIMENTI N. 1

In relazione alla procedura in oggetto, e nel rispetto del principio della par condicio e trasparenza amministrativa, si forniscono le seguenti informazioni e precisazioni riguardante la fornitura in oggetto:

#### 1. QUESITO

A pag. 9 del Disciplinare di gara allegato, terzo capoverso, si dice che “Tale cauzione dovrà garantire, ai sensi dell’art. 83, punto 9 del D.Lgs n. 50/2016, anche il pagamento della sanzione pecuniaria a favore dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza nella misura massima di € 5.000,00”.

La nostra Ditta partecipa ad entrambi i lotti, quindi il totale complessivo della cauzione provvisoria da versare /25) è di € 4.000,00.

In tal caso, se la cauzione deve anche garantire la suddetta sanzione per un massimo di € 5.000,00, bisogna aumentare l’importo della cauzione fino ad € 9.000,00 ?

#### 1. RISPOSTA

- Come precisato al punto a) dell’art. 12 “Cauzioni” del disciplinare di gara, l’offerta presentata per la partecipazione alla gara deve essere corredata, ai sensi, per gli effetti e secondo le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, da una garanzia pari al 2% (dueper cento) dell’importo contrattuale a base di gara per ciascun lotto partecipato, sotto forma di cauzione o fidejussione a scelta dell’offerente.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione per fatto dell’affidatario .....

Il periodo “Tale cauzione dovrà garantire, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, anche il pagamento della sanzione pecuniaria a favore dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza nella misura massima di € 5.000,00”, riportato alla pagina 9 del disciplinare di gara, è un refuso nella parte in cui prevede che detta cauzione dovrà garantire anche il pagamento della sanzione pecuniaria, atteso che siffatta previsione, contemplata nella previgente disposizione normativa (art. 38 comma 2-bis del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.), non è stata confermata nel nuovo codice (art. 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016).

- Pertanto:

- Come indicato al punto A.5 dell’art. 22 del disciplinare di gara, le Ditte offerenti, dovranno costituire apposita garanzia a corredo dell’offerta, nelle modalità stabilite dall’art. 12 del presente disciplinare “Cauzioni”, e per gli importi indicati, per ciascuno dei lotti in gara nella tabella che segue:

LOTTO	CAUZIONE PROVVISORIA 2%	CAUZIONE PROVVISORIA 1%
1	€ 3.200,00	€ 1.600,00
2	€ 800,00	€ 400,00

Nell’ipotesi di partecipazione a entrambi i lotti, potrà essere prestata un’unica cauzione provvisoria cumulativa, con specificazione dei lotti partecipati.



- In caso di eventuale attivazione della procedura concernente il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016, il pagamento della sanzione pecuniaria da parte dell'operatore economico concorrente potrà avvenire attraverso versamento da eseguirsi nei termini e secondo una delle modalità riportate all'art. 30 del disciplinare di gara.

## 2. QUESITO

- Allegato 1, pagina 2: Codice Attività –cosa deve essere inserito per un'Azienda Pubblica come la nostra (Azienda Ospedaliero Universitaria)?
- Allegato 1, pagina 2: La partecipazione di un'azienda pubblica è da intendersi come Imprenditore individuale o altro?
- Allegato 6, pagina 4 essendo Azienda Pubblica dobbiamo riportare l'importo dei costi aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza?

## 2. RISPOSTA

- All'art. 8 del disciplinare di gara è precisato che, in caso di partecipazione alla procedura di gara da parte di organismi di diritto pubblico (Aziende Ospedaliere-Universitaria, etc. che effettuano controlli esterni di qualità in laboratorio), nella predisposizione da parte dei predetti soggetti delle dichiarazioni e/o dei documenti concernenti i requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario, si dovrà tener conto dell'applicabilità dei requisiti richiesti a detti soggetti pubblici.
- Per quanto concerne le informazioni richieste si precisa:
  - **Allegato 1, pagina 2: Codice Attività**  
La classificazione delle attività economiche ATECO è una tipologia di classificazione adottata dall'ISTAT, per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico.  
In caso Azienda Ospedaliero Universitaria il codice attività può essere individuato nel seguente: 86.10.30 Istituti, Cliniche e Policlinici Universitari;
  - **Allegato 1, pag. 2: tipologia di operatore economico**  
Ai sensi dell'art. 45 comma 1 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p del medesimo D.Lgs n. 50/2016, che definisce <<operatore economico>> una persona fisica o giuridica, un ente pubblico ... che offre sul mercato ..... la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.  
Pertanto rientrano nella definizione di operatore economico i seguenti soggetti:  
a) Gli imprenditori individuali ..... (45 comma 2 del D.Lgs 50/2016)  
Di conseguenza nell'allegato 1, pag. 2, la partecipazione alla gara di un'azienda pubblica deve intendersi come imprenditore individuale.
  - **Allegato 6, pagina 4 Costi aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza**  
Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs n. 50/2016, nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.  
Pertanto in sintonia con la definizione di *operatore economico* portata dal paragrafo che precede, in caso di partecipazione alla procedura di gara di Azienda Pubblica, anche questa deve riportare in offerta l'importo dei propri costi aziendali della sicurezza pertinenti all'esercizio dell'attività svolta.

Quanto riportato nel presente documento costituisce parte integrante degli atti di gara.

Eventuali espressioni contenute anche in altri documenti di gara e riferite a periodi modificati e/o integrati secondo le indicazioni dinanzi riportate dovranno essere interpretate/valutate alla luce dei menzionati chiarimenti.

=====